

BGer 9C_341/2025 vom 30. September 2025

Bundesgericht, 2025-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_341_2025

FR: TF 9C_341/2025 du 30 septembre 2025

IT: TF 9C_341/2025 del 30 settembre 2025

Erwägungen

E. 1.1

Redatta nei termini (art. 44 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

E. 1.2

In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall' art. 99 LTF . La presentazione di fatti relativi al merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato è esclusa (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).

E. 2.1

Oggetto di litigio è l'imposizione del ricorrente nei periodi fiscali 2011-2015 da parte delle autorità ticinesi. Esprimendosi sulla fattispecie, relativa a prestazioni valutabili in denaro ottenute dalla B._____ SA e dalla C._____ SA, la Camera di diritto tributario ha condiviso la quantificazione degli elementi imponibili contenuta nelle decisioni su reclamo del 20 e del 27 marzo 2024 (precedente consid. B). In questo contesto, si è tra l'altro riferita al rapporto reso il 18 settembre 2017 dall'ispettorato fiscale.

E. 2.2

Con l'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, che contiene un'unica censura, il ricorrente sostiene che ciò non fosse lecito, perché il rapporto del 18 settembre 2017 non sarebbe stato portato a sua conoscenza e non gli sarebbe stata data la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Egli avrebbe ricevuto copia di questo documento solo il 21 maggio 2025, ovvero successivamente all'emanazione della sentenza impugnata, dopo averne fatta richiesta all'autorità fiscale.

E. 3.1

Il diritto di essere sentiti ancorato nell' art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino le facoltà necessarie a permettergli di fare valere la sua posizione in procedura. Tra queste facoltà vi sono quella di esprimersi prima che sia presa una decisione che tocca la sua situazione giuridica, quella di fornire prove sui fatti rilevanti e quella di prendere conoscenza

dell'incarto (DTF 142 I 86 consid. 2.2; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'esame degli atti dev'essere richiesto e presuppone un'informazione delle parti qualora nuovi documenti, che esse non conoscono e non possono conoscere, vengano acquisiti agli atti (DTF 132 V 387 consid. 6.2; sentenza 2C_444/2017 del 19 febbraio 2018 consid. 4.3).

E. 3.2

Una lesione dell' art. 29 cpv. 2 Cost. , che tutela il diritto di essere sentiti, non è però dimostrata.

In effetti, al rapporto dell'ispettorato fiscale del 18 settembre 2017 si riferiva già la sentenza del 9 gennaio 2020 (precedente consid. A.d), della quale il ricorrente ha preso certamente conoscenza (al riguardo cfr. ad esempio lo scritto che egli rivolge all'autorità fiscale il 1° marzo 2020), e questo rapporto faceva quindi - da tempo - anche parte dell'incarto, come verificato dal Tribunale federale consultando gli atti ricevuti dall'istanza inferiore.

In parallelo, il ricorrente non sostiene di avere domandato un accesso all'incarto in possesso della Camera di diritto tributario e che quest'ultima glielo abbia negato, di modo che una violazione del diritto di essere sentiti non è data nemmeno sotto questo profilo.

E. 4

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.